


**Comune di Rimini**

**Settore Polizia Locale**  
**U.O. Comando**  
 Ufficio Autorizzazioni N.O.

 Via della Gazzella 27 47923 Rimini  
 tel. 0541 704405  
**polizia.municipale@pec.comune.rimini.it**  
 c.f.-p.iva 00304260409

Reg. 44718/21

**OGGETTO:** Regolamentazione del traffico veicolare sulle Vie Marconi ed Oliveti durante la collocazione in via sperimentale di posteggi del Mercato settimanale invernale del martedì di Miramare.

## IL RESPONSABILE UNITA' OPERATIVA "COMANDO"

**VISTA** l'istanza prot. n. 274638 del 02/09/2021 pervenuta dal Dipartimento Città Dinamica e Attrattiva – Settore Sistema e Sviluppo Economico – Ufficio Sportello Imprese 3, con la quale viene richiesta un'ordinanza temporanea di regolamentazione della circolazione sulle Vie Oliveti e Marconi, nei rispettivi tratti interessati dal posizionamento dei banchi degli ambulanti, al fine di consentire lo svolgimento del Mercato settimanale invernale del martedì di Miramare, nelle giornate di martedì nel periodo dal 01/10/2021 al 30/04/2022;

**RICHIAMATA** la Determinazione Dirigenziale n. 489 del 14/03/2017 della Direzione patrimonio, espropri, attività economiche e organismi partecipati – Settore sportello unico per le attività produttive e attività economiche avente ad oggetto: "Trasferimento in via sperimentale del Mercato settimanale invernale del martedì di Miramare. Definizione nuova area mercatale sperimentale, graduatoria e convocazione per l'assegnazione temporanea dei posteggi";

**RICHIAMATA** la normativa vigente nazionale e/o regionale in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19;

**CONSIDERATO** che nella richiesta e nella determinazione predette viene previsto il posizionamento di banchi degli operatori su area pubblica (Vie Oliveti e Marconi);

**DATO ATTO** che nella richiesta prot. n. 274638 del 02/09/2021 l'Ufficio Sportello Imprese 3 comunica che "gli operatori del COCAP SCARL, attuali gestori dei servizi nei mercati, fiere e posteggi isolati del Comune di Rimini, provvederanno al posizionamento della segnaletica provvisoria per la regolamentazione del traffico a margine dell'area mercatale interessata, alla rotazione dei n. 5 new jersey previsti in planimetria, nonché al riposizionamento dei paletti removibili";

**RAVVISATA** la necessità di attuare un'adeguata regolamentazione della circolazione al fine di consentire lo svolgimento del mercato suindicato ed il posizionamento delle strutture all'uopo utilizzate garantendo nel contempo la sicurezza e l'incolumità pubblica;

**DATO ATTO** che il rilascio del presente provvedimento è finalizzato unicamente alla regolamentazione della circolazione veicolare e che pertanto non esime il richiedente dal possesso di tutte le ulteriori autorizzazioni eventualmente necessarie per lo svolgimento dell'evento in premessa specificato;

### VISTI:

- il D.Lgs. 30.04.1992 n.285- "Nuovo Codice della Strada" ed il D.P.R. 495/92 "Regolamento di esecuzione" e successive modifiche e integrazioni;
- l'art. 6, comma 4, del D.lgs 285/92 s.m.i., che prevede: "L'Ente proprietario della strada può, con l'ordinanza di cui all'art. 5, comma 3, [...] lettera f) vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, rendendo noto tale divieto con i prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima ed eventualmente con altri mezzi appropriati";

informativa privacy consultabile al link <https://www.polizialocalerimini.it/privacy>

pratica trattata da M05184



**TENUTO CONTO** che nel caso di richieste di regolamentazione temporanea della circolazione, il posizionamento della segnaletica è posto a carico del richiedente ovvero soggetto preventivamente indicato dal richiedente;

**AVUTO PRESENTE** quanto disposto dal D.Legge n. 50/2017, convertito con modificazioni in Legge n. 96/2017, art. 22. comma 3-bis che prevede: <<A decorrere dal 2017, le spese del personale di polizia locale, relative a prestazioni pagate da terzi per l'espletamento di servizi di cui all'articolo 168 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sicurezza e di polizia stradale, necessari allo svolgimento di attività e iniziative di carattere privato che incidono sulla sicurezza e la fluidità della circolazione nel territorio dell'ente, sono poste interamente a carico del soggetto privato organizzatore o promotore dell'evento e le ore di servizio aggiuntivo effettuate dal personale di polizia locale in occasione dei medesimi eventi non sono considerate ai fini del calcolo degli straordinari del personale stesso. In sede di contrattazione integrativa sono disciplinate le modalità di utilizzo di tali risorse al fine di remunerare i relativi servizi in coerenza con le disposizioni normative e contrattuali vigenti>>;

**RICHIAMATO:**

- quanto disposto con provvedimento prot. n. 272414 del 30 ottobre 2017;
- quanto disposto relativamente alle competenze dei dirigenti;
- il provvedimento prot. n. 338964 del 30.11.2020 di affidamento della responsabilità della U.O. "Comando";

**CON I POTERI** conferitigli dagli artt. 5, 6, e 7 del D.L. vo 30.04.1992 n. 285 - "Nuovo Codice della Strada";

## ORDINA

per i motivi esposti in narrativa, **nelle giornate di Martedì ricomprese nel periodo dal 1 Ottobre 2021 al 30 Aprile 2022, dalle ore 05.30 alle ore 15.00**, nonché dalla posa in opera della relativa segnaletica stradale, è disposta la seguente regolamentazione viaria:

**1) - CHIUSURA TOTALE AL TRAFFICO VEICOLARE:**

- **DELLA VIA G. MARCONI, NEL TRATTO DALLA VIA DON MASI ALLA VIA DE PINEDO;**
- **DELLA VIA OLIVETI, NEL TRATTO DALLA VIA REGINA MARGHERITA ALLA FERROVIA, intersezione Via Oliveti/Locatelli/Maddalena esclusa.**

**Divieto di Transito "eccetto autorizzati" con pannello aggiuntivo indicante "eccetto mezzi di polizia e di soccorso in servizio d'emergenza":** da porre sulla Via Marconi, in corrispondenza dell'intersezione con la Via Don Masi, lato AN; da porre sulla Via Marconi, in corrispondenza dell'intersezione con la Via De Pinedo, lato RA; da porre sulla Via Oliveti, in corrispondenza dell'intersezione con la Via Regina Margherita, lato monte; da porre sulla Via Oliveti, in corrispondenza dell'intersezione con le Vie Locatelli/Maddalena, lato monte. E' esclusa dalla chiusura totale temporanea disposta dal presente atto l'intersezione che la Via Oliveti forma con le Vie Locatelli/Maddalena, che pertanto dovrà rimanere transitabile nel rispetto della segnaletica permanente posta in loco.

**POSIZIONAMENTO DI SEGNALETICA DI "DIREZIONI OBBLIGATORIE E/O CONSENTITE":** da porre sulle Vie poste in prossimità delle aree precluse alla circolazione, nel rispetto delle direzioni di marcia esistenti e/o temporaneamente istituite e dei tratti interdetti alla circolazione. Tale segnaletica dovrà essere integrata da pannello aggiuntivo indicante "eccetto autorizzati", con l'indicazione specifica delle categorie di veicoli autorizzati al transito.

**CARTELLO D'INDICAZIONE "DIREZIONE CONSIGLIATA PER AUTOBUS", con punta di freccia rivolta in direzione Mare, da porre:**

- **sulla Via Mantova, lato monte, in avvicinamento all'intersezione con la Via Catania;**
- **sulla Via Catania, lato An, in avvicinamento all'intersezione con la Via Mantova;**

**CARTELLO D'INDICAZIONE "VIA MARCONI – tratto dalla Via Don Masi alla Via De Pinedo – E VIALE OLIVETI – tratto dalla Via Regina Margherita alla ferrovia - CHIUSE PER SVOLGIMENTO MERCATO AMBULANTE NELLE GIORNATE DI MARTEDÌ RICOMPRESSE NEL PERIODO DAL 1 OTTOBRE 2021 AL 30 APRILE 2022, DALLE ORE 05.30 ALLE ORE 15.00":** da porre sulla Via Marconi, lato monte, in



prossimità delle rispettive intersezioni con le Vie Sabaudia e Don Masi; da porre sulla Via Don Masi, lato RA, in prossimità dell'intersezione con la Via Marconi; da porre sulla Via Locatelli, su ambo i lati, in prossimità dell'intersezione con la Via Sabaudia; da porre sulla Via Maddalena, lato mare, in prossimità dell'intersezione con la Via Oliveti; da porre sulla Via Sabaudia, lato AN, in prossimità dell'intersezione con la Via Marconi; da porre sul Viale Regina Margherita, su ambo i lati, in prossimità delle rispettive intersezioni con le Vie Pontinia e Don Masi; da porre sulla Via Regina Margherita, lato mare, in prossimità delle rispettive intersezioni con le Vie Padova e Martinelli; sulla Via Martinelli, su ambo i lati, in prossimità dell'intersezione con la Via Marconi; da porre sulla Via Martinelli, lato RA, in prossimità dell'intersezione con la Via Regina Margherita;

**CARTELLO D'INDICAZIONE "PERCORSO CONSIGLIATO PER VIA MARCONI – TRATTO NON SOGGETTO A CHIUSURA TEMPORANEA"**: da porre sulla Via Marconi, lato monte, in prossimità dell'intersezione con la Via Sabaudia, con punta di freccia rivolta a sinistra (in direzione mare); da ripetere alle intersezioni successive alla presente lungo il percorso Vie: Sabaudia, Regina Margherita e Martinelli fino al raggiungimento della Via Marconi; da porre sul Viale Regina Margherita, lato monte, in prossimità delle rispettive intersezioni con le Vie Pontinia e Don Masi, con punta di freccia indicante diritto; da porre sulla Via Sabaudia, lato AN, in prossimità dell'intersezione con la Via Marconi, con punta di freccia indicante diritto;

**SEMITRANSENNATURA**: da porre in corrispondenza dei segnali di divieto di transito "eccetto autorizzati".

**DIVIETO DI SOSTA - "RIMOZIONE COATTA" con pannello aggiuntivo indicante "avente validità nelle giornate di martedì comprese nel periodo dal 01/10/2021 al 30/04/2022, dalle ore 05.30 alle ore 15.00 per svolgimento mercato ambulante settimanale** da porre:

- sulla Via Marconi, su ambo i lati, nel tratto dalla Via Don Masi alla Via De Pinedo;
- sul Viale Oliveti, su ambo i lati, nel tratto dalla Via Regina Margherita alla ferrovia.

All'interno dell'area interessata dal posizionamento della segnaletica di divieto di sosta con rimozione dovranno essere ricompresi anche gli stalli di sosta al servizio d'invalidi con/senza personalizzazione eventualmente ivi siti.

I segnali di divieto di sosta dovranno essere posizionati con pannello aggiuntivo indicante "inizio" - "fine" divieto e collocati almeno 48 ore prima del giorno previsto per l'inizio dello svolgimento del mercato; dovranno essere corredati da copia della presente ordinanza, nonché da pannello aggiuntivo ove dovranno essere indicati il numero dell'ordinanza ed il periodo di validità. **Per la validità dei divieti dovrà essere data comunicazione dell'avvenuto posizionamento della segnaletica stessa in tempo utile per il rispetto del termine minimo di 48 ore alla Sala Radio di P.L. (tel. 0541/704113). La comunicazione relativa al posizionamento dei divieti di sosta sarà ricevuta dalla Centrale Radio Operativa esclusivamente dalle ore 8.00 alle ore 17.00 di ogni giorno lavorativo. Il divieto di sosta dovrà essere corredato da copia della presente ordinanza nonché da pannello aggiuntivo ove dovranno essere indicati il numero dell'ordinanza ed periodo di validità.**

E' fatto obbligo al C.O.C.A.P. di verificare settimanalmente ed in tempo utile (nel rispetto di quanto sopra indicato) che la predetta segnaletica permanga posizionata correttamente al fine di consentire lo svolgimento del mercato settimanale.

**2) SI AUTORIZZA il transito sulle Vie Marconi ed Oliveti, all'interno delle aree di cui al punto 1) del presente atto, dei veicoli degli operatori economici autorizzati dal Dipartimento Città Dinamica e Attrattiva – Settore Sistema e Sviluppo Economico – Ufficio Sportello Imprese 3; la movimentazione di tali mezzi dovrà avvenire esclusivamente al di fuori degli orari di svolgimento del mercato.**

**3) E' autorizzato l'utilizzo delle aree indicate al punto 1) del presente atto per lo svolgimento del "Mercato settimanale invernale del martedì di Miramare", previo possesso di tutte le ulteriori autorizzazioni necessarie.**

**4) Per quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento è fatto obbligo al Consorzio Operatori Commercio su Aree Pubbliche (C.O.C.A.P.), incaricato del posizionamento della segnaletica temporanea, di porre in essere tutta la segnaletica stradale prevista dal Nuovo Codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione al NCdS.**

## PRESCRIZIONI

**Il Consorzio Operatori su Aree Pubbliche – C.O.C.A.P.**, con sede in Rimini Piazza Malatesta n. 3, ha l'obbligo di provvedere:

- all'individuazione degli spazi da destinare al posizionamento dei singoli banchi degli operatori ambulanti, avendo cura di mantenere liberi gli accessi e i passi carrai delle abitazioni e delle attività ivi esistenti nonché le intersezioni poste all'interno della predetta area di chiusura al traffico;
- alla messa in posa di tutta la segnaletica stradale necessaria, nonché al ripristino della segnaletica preesistente allo scadere della presente ordinanza;
- alla copertura di tutta la segnaletica stradale in contrasto con le disposizioni stabilite dalla presente ordinanza ed in particolare alla copertura dei segnali indicanti parcheggio "P" eventualmente presenti nei tratti ove è istituito il divieto di sosta temporaneo.

L'inosservanza da parte del Consorzio Operatori su Aree Pubbliche – C.O.C.A.P. di quanto disposto ai capoversi del precedente punto atto configura violazione alle prescrizioni previste ed è punito dall'art. 21 del Nuovo Codice della Strada.

Nel periodo di validità del presente atto è consentita l'occupazione delle aree interessate dal posizionamento della segnaletica di divieto di sosta con rimozione mediante il posizionamento dei banchi degli operatori ambulanti.

**Dovranno essere posizionati dispositivi a luce rossa fissa:** da collocare sulle barriere di testata di ogni area, interdetta alla circolazione e disciplinata dal presente atto, delimitata da semitransennature (in ore notturne e in tutti i casi di condizioni di scarsa visibilità).

**Dovrà inoltre essere individuato un percorso idoneo a consentire, in qualsiasi momento ed ove se ne presenti la necessita', il transito dei mezzi di soccorso in servizio di emergenza all'interno delle intere aree destinate allo svolgimento degli eventi in premessa indicati.**

L'inosservanza da parte del richiedente di quanto disposto dal presente atto configura violazione alle prescrizioni previste ed è punito dall'art. 21 del Nuovo Codice della Strada.

Nell'eventualità che per qualsiasi motivo, venga annullato lo svolgimento del mercato invernale, ovvero di una o più date, dovrà essere inviata formale richiesta di revoca del presente provvedimento, ovvero della o delle date annullate, inviando una mail alla Polizia Municipale – Centrale Radio Operativa (mail: [centraleradiooperativa.pm@comune.rimini.it](mailto:centraleradiooperativa.pm@comune.rimini.it)) – Ufficio Autorizzazioni e Nulla Osta (mail: [polizia.municipale@pec.comune.rimini.it](mailto:polizia.municipale@pec.comune.rimini.it)) – prima dell'inizio di validità del presente atto. **Il presente provvedimento s'intende tacitamente revocato a seguito di ricevimento della comunicazione via mail contenente: il numero di protocollo del presente provvedimento, l'orario di rimozione della segnaletica temporanea e quello di ripristino della circolazione preesistente.**

I cartelli prescritti nella presente ordinanza dovranno essere quelli regolamentari e posizionati secondo quanto stabilito dal N.C.d.S. e relativo Regolamento di Esecuzione.

Nel periodo di validità del presente atto è sospesa la validità delle ordinanze istitutive delle aree di sosta a pagamento e/o in abbonamento nelle aree interessate dalla regolamentazione viaria disciplinata dal presente atto.

Il presente provvedimento è subordinato all'espletamento di tutte le pratiche di rito presso le competenti Autorità nonché all'osservanza delle prescrizioni impartite dai relativi uffici.

L'occupazione effettuata in area diversa da quella autorizzata dal presente atto verrà sanzionata in base a quanto stabilito dall'art. 20 del D. Lgs. 30.4.92 - "Nuovo Codice della Strada".

Il presente provvedimento è revocabile in ogni momento a giudizio insindacabile del Sindaco e segnatamente: per sopravvenute ragioni di pubblica incolumità, per la tutela del pubblico transito e della

*informativa privacy consultabile al link <https://www.polizialocalerimini.it/privacy>*

pratica trattata da M05184



proprietà stradale, per l'inosservanza di una qualsiasi delle condizioni alle quali è soggetta o per gravi abusi da parte del titolare, senza diritto di compensi o indennizzi. Sono fatti salvi i diritti di terzi, le prescrizioni tutte di legge e di regolamenti vigenti. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale imporre nuove ed ulteriori condizioni, anche durante il periodo di validità del presente provvedimento.

Il presente provvedimento si intende tacitamente revocato nel caso in cui sopravvengano superiori disposizioni, in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19, che riguardino il periodo di svolgimento dell'evento.

Questa Amministrazione declina ogni responsabilità penale e civile per danni a persone o cose che potessero derivare dallo svolgimento dell'iniziativa predetta.

Il Corpo di Polizia Locale e le altre Forze di Polizia dello Stato, competenti per legge, hanno il compito di fare osservare la presente Ordinanza.

Responsabile U.O. Comando  
Commissario Capo Coordinatore  
Dott. Ivano Vandi  
(firmato digitalmente)

